



dell'affollamento, ecc.), obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dalla SCIA (in relazione alla categoria di attività) che tenga conto della mutata situazione.

#### **Presentazione della attestazione periodica per le attività esistenti che hanno presentato richiesta secondo il precedente regime di cui al DPR 37/98**

Le aziende e gli stabilimenti che hanno presentato la richiesta di sopralluogo e la dichiarazione di inizio attività secondo il regime del DPR 37/08 (cioè in regime ante DPR 151/2011), **devono presentare attestazione periodica della DIA entro il 7.10.2016 (con le procedure di cui al DPR 151/2011)** come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno lett. prot. 13061 del 6.10.2011 che prevede:

#### **4. PROCEDIMENTI NEL PERIODO TRANSITORIO**

Il periodo transitorio è regolamentato dall'articolo 11 del d.P.R. 151/11 che analizza sia le fattispecie che si vengono a configurare per le nuove attività soggette, sia quelle riconducibili a procedimenti avviati con il d.P.R. 37/98 e non ancora conclusi.

**d) Attività per cui il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI ex articolo 3 del d.P.R. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento il Comando non ha ancora concluso il procedimento.**

*d.1) Il titolare ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/98 all'atto della richiesta di CPI.*

Tenuto conto che l'articolo 49 comma 4-ter della legge 122/10 prevede che *"Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia"*, per questa casistica si ritiene che la presentazione della DIA ex comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/98 assolve l'obbligo della presentazione della SCIA ex comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11.

Il Comando provvederà quindi alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C. Nei casi in cui l'attività ricadesse in categoria C dovrà essere effettuato il sopralluogo di controllo ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11.

In questo caso la data a cui far riferimento, anche ai fini del rinnovo, sarà quella dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.